

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/326 DELLA COMMISSIONE**del 24 febbraio 2017****recante duecentosessantunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (¹), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.
- (2) Il 22 febbraio 2017 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere quattro persone fisiche all'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.
- (3) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2017

*Per la Commissione,**a nome del presidente**Il capo facente funzioni del Servizio degli strumenti di politica estera*

⁽¹⁾ GUL 139 del 29.5.2002, pag. 9.

ALLEGATO

Nell'allegato I al regolamento (CE) n. 881/2002, le voci seguenti sono aggiunte all'elenco «Persone fisiche»:

- a) «Bassam Ahmad Al-Hasri [alias: a) Bassam Ahmad Husari, b) Abu Ahmad Akhlaq, c) Abu Ahmad al-Shami]. Data di nascita: a) 1.1.1969, b) intorno al 1971. Luogo di nascita: a) Qalamun, provincia di Damasco, Repubblica araba siriana, b) Ghutah, provincia di Damasco, Repubblica araba siriana, c) Tadamon, Rif Dimashq, Repubblica araba siriana. Cittadinanza: a) siriana, b) palestinese. Indirizzo: Repubblica araba siriana (sud — luglio 2016). Data di designazione di cui all'articolo 7 *quinquies*, paragrafo 2, lettera i): 22.2.2017.»
 - b) «Iyad Nazmi Salih Khalil [alias: a) Ayyad Nazmi Salih Khalil, b) Eyad Nazmi Saleh Khalil, c) Iyad al-Toubasi, d) Iyad al-Tubasi, e) Abu al-Darda', f) Abu-Julaybib al-Urduni, g) Abu-Julaybib]. Data di nascita: 1974. Luogo di nascita: Repubblica araba siriana. Cittadinanza: giordana. N. del passaporto: a) Giordania 654781 (rilasciato intorno al 2009), b) Giordania 286062 [rilasciato il 5.4.1999 a Zarqa (Giordania), scaduto il 4.4.2004]. Indirizzo: Repubblica araba siriana (zona costiera — aprile 2016). Data di designazione di cui all'articolo 7 *quinquies*, paragrafo 2, lettera i): 22.2.2017.»
 - c) «Ghalib Adbullah Al-Zaidi [alias: a) Ghalib Abdallah al-Zaydi, b) Ghalib Abdallah Ali al-Zaydi, c) Ghalib al Zaydi]. Data di nascita: a) 1975, b) 1970. Luogo di nascita: regione di Raqqah, governatorato di Marib, Yemen. Cittadinanza: yemenita. Data di designazione di cui all'articolo 7 *quinquies*, paragrafo 2, lettera i): 22.2.2017.»
 - d) «Nayif Salih Salim Al-Qaysi [alias: a) Naif Saleh Salem al Qaisi, b) Nayif al-Ghaysi]. Data di nascita: 1983. Luogo di nascita: governatorato di Al-Baydah, Yemen. Cittadinanza: yemenita. N. del passaporto: Yemen 04796738. Indirizzo: a) governatorato di Al-Baydah, Yemen, b) Sana'a Yemen (localizzazione precedente). Data di designazione di cui all'articolo 7 *quinquies*, paragrafo 2, lettera i): 22.2.2017.»
-